



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 775 del 14/06/2022

Determina del Responsabile N. 50 del 14/06/2022

PROPOSTA N. 875 del 14/06/2022

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno.

Verifica di assoggettabilità alla VAS, in forma semplificata (punto A.3) – 5 Del. GR n. 1647/2019), della Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo Zona APRS – 2 “Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi”

Visto il D. Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D. Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/06;

Visto il D. Lgs. n.128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno tramite pec con nota prot. n. 35245 del 24.04.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 26.04.2022 con protocollo n. 8840, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo Zona APRS – 2 “Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi” – Viale Indipendenza (Ex Centro Direzionale) relativa al Sub-ambito SA3;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 06.06.2022, di seguito integralmente trascritto:

Con nota prot. n. 35245 del 24.04.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 26.04.2022 con protocollo n. 8840, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo Zona APRS – 2 “Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi” – Viale Indipendenza (Ex Centro Direzionale) relativa esclusivamente al Sub-ambito SA3, indicando altresì il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati di variante.

Con nota prot. n. 9329 del 02.05.2022 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Ascoli Piceno ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati del pratica in argomento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Asur Marche Area Vasta n. 5;
- AATO 5 Marche Sud;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale.

I suddetti soggetti competenti in materia ambientale non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante di che trattasi riguarda la modifica del Piano Particolareggiato Esecutivo Zona APRS – 2 “Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi” – Viale Indipendenza (Ex Centro Direzionale) e specificatamente il Sub-ambito SA3.

L'area relativa al P.P.E. è ubicata all'interno del nucleo urbano di Ascoli Piceno, al di sopra dell'ansa più orientale del Torrente Castellano, con estensione di mq 28.560, delimitata a sud da viale Indipendenza, a nord dal tracciato ferroviario in prossimità della stazione, ad ovest da via Venezia ed ad est da via Marini.

L'area presenta una modesta variazione altimetrica che si sviluppa in direzione diagonale rispetto alla geometria della stessa da sud-ovest verso nord- est, con una differenza di quota di ml 6 (da 146 m su viale Indipendenza a ml 140 su via Marini), con una lieve depressione posta in maniera baricentrica di circa ml 141.

Nel Rapporto Preliminare trasmesso si evidenzia che l'APRS 2 è costituito da n. 5 Sub-ambiti normati dall'art. 62 delle NTA, la presente procedura di assoggettabilità a VAS riguarda esclusivamente il Sub-ambito SA3, al quale vengono modificate le destinazioni d'uso consentite eliminando quella residenziale di mc 5.483,85 prevista nel PPE vigente, rimanendo invariata la volumetria destinata al commerciale - mc 8.500 - e riducendo la volumetria destinata all'attività alberghiera, ricettiva e commerciale da mc 6.500 a mc 4.350; pertanto il volume realizzabile massimo del Sub comparto SA3 passa da mc 21.000 a mc 12.850.

Nel Rapporto Preliminare trasmesso viene evidenziato che le scelte di progetto della variante al PPE relative al Sub-ambito SA3 sono formulate nel pieno rispetto delle destinazioni d'uso e delle volumetrie previste dall'art. 62 delle NTA del vigente PRG.

Pertanto, come diffusamente illustrato sopra, la proposta di variante è riduttiva in termini volumetrici rispetto a quanto approvato, con conseguente diminuzione del carico urbanistico gravante sull'area di intervento.

Nella suddetta relazione viene specificato inoltre che l'approvazione definitiva del vigente Piano Particolareggiato Esecutivo effettuata con Delibera di Giunta Comunale n. 260/2019, è avvenuta a seguito di verifica di assoggettabilità a VAS conclusasi con la Determina del Dirigente dello scrivente Settore n.74 del 23.01.2019, di non assoggettabilità a VAS del Piano.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- ricade nella seguente area del vigente PRG:
 1. Aree a prevalente destinazione residenziale – Zona B (art. 62 delle NTA);
- risulta in conforme al vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;

- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade in zona soggetta a vincoli di PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non risulta pertinente rispetto al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- è conforme al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato dal Comune con Atto n. 54 del 04.12.2018.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo Zona APRS – 2 “Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi” – Viale Indipendenza (Ex Centro Direzionale) relativa al Sub-ambito SA3; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di G.R. n. 1647/2019 e con riferimento a quelli di cui al primo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione ai quali viene evidenziato che le modifiche all'ambiente saranno nulle se non migliorative, i contenuti della variante risultano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, non risultano problematiche ambientali da richiedere l'assoggettabilità a VAS, la variante rispetta l'attuazione delle normative nel settore ambientale.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate le caratteristiche della variante in argomento si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo Zona APRS – 2 “Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi” – Viale Indipendenza (Ex Centro Direzionale) relativa al Sub-ambito SA3.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo Zona APRS – 2 “Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi” – Viale Indipendenza (Ex Centro Direzionale) relativa al Sub-ambito SA3, con le seguenti prescrizioni:

1. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui all'art. 30 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. ””””””””””””

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., della Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo Zona APRS – 2 “Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi” – Viale Indipendenza (Ex Centro Direzionale) relativa al Sub-ambito SA3, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del

Settore Pianificazione Territoriale

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 14/06/2022

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO

